



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Procedura aperta per la fornitura di arredi e allestimenti tecnici per i nuovi  
laboratori CIMeC, suddivisa in due lotti**

**LOTTO 1**

**Arredi e allestimenti tecnici**

**CIG 9515162016 CUP E72I15000210003**

**Gara telematica n. 113538**

**CAPITOLATO SPECIALE**



**DEFINIZIONI**

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto
Arredi	Arredi e allestimenti tecnici
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno Offerta per la Gara
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale Lotto 1, Capitolato Prestazionale Lotto 1, Schema di contratto Lotto 1 che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.
Fornitura	L'oggetto dell'appalto
FVOE	Fascicolo Virtuale Operatore Economico in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazioni ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri



**Capitolato Speciale Lotto 1**

	di selezione di cui all'articolo 83 del codice medesimo.
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura
Responsabile del procedimento	Ing. Marco Dorigatti
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Roberto Margoni; pec: <a href="mailto:ateneo@pec.unitn.it">ateneo@pec.unitn.it</a>
UniTrento	L'Università di Trento



## **Premessa**

L'Università di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura di arredi e allestimenti tecnici con caratteristiche e prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale Lotto 1 e al Capitolato Prestazionale Lotto 1 e relativi allegati.

## **Art. 1 Norme di riferimento**

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016, L.P. 2/2020 e per quanto da queste non disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal codice civile.

## **Art. 2 Oggetto dell'appalto**

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di arredi e allestimenti tecnici.

Le caratteristiche tecniche e funzionali riportate nel Capitolato prestazionale Lotto 1 sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali. Detti requisiti minimi sono integrati con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

## **Art. 3 Durata del contratto**

Il Contratto si concluderà decorsi 60 mesi, o eventuale altro termine migliorativo offerto per la garanzia sui prodotti soggetti a Criteri Ambientali minimi (CAM), dalla data di emissione del verbale di verifica di conformità di cui all'art. 11 che segue.

## **Art. 4 Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione se nominato oppure il Responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione, dà comunicazione all'Appaltatore dell'avvio dell'esecuzione o, ove opportuno, redige apposito verbale in contraddittorio.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del



Contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia, UniTrento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

#### **Art. 5 Conformità della Fornitura e dell'installazione**

Tutti i prodotti offerti dovranno rispettare le prescrizioni delle Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento e installazione, applicabili alla realizzazione oggetto della fornitura secondo quanto previsto nei documenti contrattuali.

#### **Art. 6 Garanzia**

L'Appaltatore deve prestare il servizio di garanzia previsto dal paragrafo 11 del Capitolato prestazionale Lotto 1

- Per i prodotti soggetto alla disciplina dei Criteri Ambientali minimi (CAM), un periodo di 60 mesi o eventuale termine migliorativo offerto a decorrere dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
- Per tutti gli altri prodotti un periodo di garanzia di 12 mesi a decorrere dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

#### **Art. 7 Luogo e tempi di consegna**

La fornitura si intende consegnata e installata presso i nuovi laboratori CIMeC Edificio 10, nell'area dell'ex Manifattura Tabacchi a Rovereto.

La consegna e l'installazione deve avvenire secondo le modalità indicate nel Capitolato prestazionale Lotto 1 e nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di avvio della fornitura di cui all'art. 4 che precede.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

#### **Art. 8 Valore complessivo**

Il contratto è a corpo e il valore complessivo massimo del Contratto sarà determinato applicando



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

la percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara oltre oneri per la sicurezza e oneri IVA.

I prezzi unitari riportati da UniTrento nell'allegato E.ARR.ALL.03 al Capitolato Prestazionale Lotto 1 sono indicativi e non vincolanti e rappresentano il computo metrico estimativo.

Trattandosi di una fornitura che prevede dei tempi di consegna massimi di 120 giorni dalla comunicazione di avvio della fornitura il prezzo contrattuale offerto non sarà oggetto di revisione.

#### **Art. 9 Responsabile dell'Appaltatore**

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate informando il Responsabile del procedimento che



provvederà alla formale contestazione.

### **Art. 11 Verifica di conformità**

La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 60 giorni dalla conclusione dell'installazione di tutti gli Arredi in contraddittorio tra UniTrento e il Responsabile dell'Appaltatore. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

L'emissione del certificato di verifica di conformità è condizione per il pagamento del saldo finale del 20% previsto all'art. 6 del Capitolato Prestazionale del Lotto 1 che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art. 17 che segue.

Nel caso l'emissione del certificato di verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 che segue.

Ai fini dell'emissione certificato di verifica di conformità, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

### **Art. 12 Comunicazioni tra Appaltatore e UniTrento**

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto a mezzo PEC al Direttore dell'esecuzione e al Responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del procedimento comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

#### **Art. 13 Garanzia definitiva**

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 e D.M. 19.01.2018 n. 31.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino al termine del periodo di garanzia di 60 mesi sui prodotti soggetti a Criteri Ambientali minimi (CAM), o eventuale termine migliorativo offerto.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

#### **Art.14 Penalità**

Nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e installazione degli



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

arredi per cause non imputabili a UniTrento, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale di cui all'art. 8 che precede.

- Per il ritardo nei tempi di intervento di assistenza in garanzia di cui all'art. 11 del Capitolato Prestazionale Lotto 1 è applicata una penale di: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Resta salva la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 15 che segue.

#### **Art. 15 Clausola risolutiva espressa**

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- c) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- e) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- f) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.lgs. 50/2016;
- h) mancato rispetto di quanto offerto in fase di gara;
- i) nelle ulteriori ipotesi previste nel capitolato speciale

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

#### **Art. 16 Garanzie assicurative**



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

#### **Art. 17 Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, con le modalità indicate all'art. 6 del Capitolato Prestazionale Lotto 1. Le fatture complete del numero di riferimento del contratto, del CIG dovranno essere intestate a Università degli Studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento. Dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio UFSDIX ed essere emesse con Esigibilità codice "S" Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 18 che segue.

Ai fini del pagamento all'appaltatore/subappaltatore troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Il pagamento dei SAL di cui all'art. 6 del Capitolato Prestazionale del lotto 1 sono soggetti alle verifiche previste dalla normativa vigente per i pagamenti in acconto.

Il pagamento della quota di saldo di cui all'art. 6 del Capitolato Prestazionale del lotto 1 sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità. I termini indicati sono sospesi qualora la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

#### **Art. 18 Tracciabilità**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC ([ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it)) e indirizzata ad Ufficio Contabilità fiscale. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

#### **Art. 19 Oneri e obblighi contrattuali**

Nell'esecuzione della Fornitura l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto a:

manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento

#### **Art. 20 Riservatezza e trattamento dei dati**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno



rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, ha la facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli altri soggetti coinvolti

#### **Art. 20 bis – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" (di seguito anche "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: [ateneo@unitn.it](mailto:ateneo@unitn.it);

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: [rpd@unitn.it](mailto:rpd@unitn.it).

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall'Università nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del contratto nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del contratto e il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere alla stipula.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l'interessato e presso altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento; dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza.



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente link: <https://www.unitn.it/privacy>.

Non ravvisandosi per il presente appalto i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 21 Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o



ripetendo il corrispettivo versato.

#### **Art. 22 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università di Trento**

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell’Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

#### **Art. 23 Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l’Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 24 Personale dell’Appaltatore**

L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura, l’installazione e la garanzia all’interno della sede di UniTrento, il personale dell’Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

#### **Art. 25 Sicurezza**

Per i profili connessi alla sicurezza e alla correlata documentazione da presentare a carico dell’Appaltatore e dei subappaltatori si rinvia alla disciplina prevista nell’art. 12 del Capitolato Prestazionale lotto 1.

#### **Art. 26 Lingua ufficiale**

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant’altro



**Capitolato Speciale Lotto 1**

prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. La presentazione di documentazione tecnica in inglese dovrà essere preventivamente autorizzata da UniTrento.

**Art. 27 Subappalto e subforniture**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti della Fornitura che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare.

UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore con le seguenti modalità:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della Fornitura;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il



### **Capitolato Speciale Lotto 1**

pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.18 che precede.

Al fine dell'emissione del certificato di conformità UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

#### **Art. 28 Spese contrattuali**

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione relativa al rimborso da effettuarsi da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 29 Nullità del contratto**

In caso di violazione dell'art.53<sup>1</sup> comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

#### **Art. 30 Codice etico e Codice di Comportamento**

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

---

<sup>1</sup> Art.53 comma 16-ter I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.